

VERBALE DI ACCORDO SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il giorno **7 novembre 1998**, in Torino

tra

- l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.
- e
- la Delegazione Aziendale SINDIRIGENTICREDITO
 - la Segreteria dell'Organo di Coordinamento SINFUB
 - le Segreterie dell'Organo di Coordinamento FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.

premesso che:

- le Parti, già in passate sessioni di confronto, hanno congiuntamente rilevato l'esigenza di procedere ad un complessivo riassetto del regime di previdenza complementare aziendale, attraverso la revisione degli ordinamenti dell'Ente Previdenziale SanPaolo (di seguito, "Ente") e del Fondo Pensioni Integrativo del trattamento di fine rapporto per il Personale dell'Istituto Bancario SanPaolo di Torino (di seguito, "Fondo Integrativo"). Ciò in riferimento all'obbligo di ricondurre le previsioni ai principi fissati dal D. Lgs. n. 12411993 e successive modificazioni, previo approfondimento della materia in sede tecnica;
- a tal fine, con Verbale di Accordo 17 febbraio 1998, si costituì una Commissione Tecnica paritetica incaricata di sottoporre alle Parti i risultati dell'esame condotto, ora conclusosi;
- nell'elaborazione delle modifiche prospettate, si è tenuto conto, oltre che dei richiamati obblighi, anche dell'opportunità di adeguare il regime delle prestazioni al modello indicato dalle leggi di riferimento, nonché di rendere l'assetto della previdenza complementare compatibile con le prevedibili evoluzioni della struttura aziendale e di Gruppo;
- a supporto delle conclusioni raggiunte, si è acquisito uno studio attuariale - da assumere, quale parte integrante del presente Accordo - mirato ad individuare criteri e metodi di definizione delle prestazioni, la cui validità ha trovato conferma anche in specifici approfondimenti attuati sotto il profilo giuridico, tali da salvaguardare i diritti individualmente maturati dai singoli iscritti,

si conviene quanto segue:

- le diverse gestioni dell'Ente sono trasferite, senza soluzione di continuità e previa individuazione di posizioni individuali per i singoli iscritti con le modalità di seguito indicate, al Fondo Integrativo, che assume la denominazione di "Fondo Pensione del Gruppo SANPAOLO IMI" (di seguito "Fondo"), cui potranno volontariamente aderire i futuri dipendenti di SANPAOLO IMI S.p.A. (di seguito, "Banca") con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelli delle società del Gruppo SANPAOLO IMI, alle condizioni previste presso le società medesime;
- in applicazione della metodologia tecnica della contribuzione definita, la determinazione delle prestazioni erogate dal "Fondo" è effettuata attraverso il sistema della capitalizzazione indi-

viduale, con le modalità previste dallo Statuto stesso e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- la determinazione della consistenza iniziale delle singole posizioni individuali, attraverso la ripartizione del patrimonio dell'"Ente" tra iscritti in servizio ed in quiescenza, avviene con riferimento alla situazione patrimoniale del 31 dicembre 1997 e con i criteri e modalità specificamente individuate, per ciascuna delle due categorie, nel citato studio attuariale, che riguarda la gestione della prestazione b);

- individuate che siano le singole posizioni, si procede come segue:

1. **personale in servizio all'11/1/1998:** le posizioni iniziali costituiscono la dotazione individuale presso il "Fondo" di ciascun iscritto attivo, incrementate nel tempo degli apporti contributivi dell'azienda e del lavoratore, nonché dal rendimento del patrimonio investito;

2. **personale in quiescenza al 31/12/1997:** le posizioni - incrementate pro quota dal rendimento del patrimonio investito sino alla data di permanenza presso il "Fondo" - sono versate a titolo di premio unico ad una compagnia di assicurazioni individuata dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" al fine di costituire una rendita vitalizia, ovvero, a specifica richiesta dell'interessato, liquidate in capitale in unica soluzione, con applicazione della vigente normativa fiscale;

- la contribuzione è stabilita in una percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R. che è costituita dalle voci individuate dalle Parti e riportate nell'allegato 1 al presente Accordo. In caso di revisione degli assetti retributivi, le Parti si impegnano ad incontrarsi per verificarne le eventuali conseguenze;

- la contribuzione datoriale è determinata nei termini in appresso riportati ed è sostitutiva di tutti gli apporti contributivi all'Ente Previdenziale Sanpaolo e al Fondo T.F.R., con esclusione di:

1. contribuzione dello 0,50% prevista dall'art. 10 della Cassa di Assistenza: le somme non assorbite da tale destinazione;
2. somma di Lire 600.000 annue (di cui Lire 400.000 derivanti dal C.C.N.L. 1995 e Lire 200.000 dalla contrattazione aziendale 13.03.1996 per il Personale Direttivo): le quote destinate a Fondo T.F.R.,
3. pregresse opzioni circa l'utilizzo dei ticket derivante dalla contrattazione aziendale: le somme destinate al Fondo T.F.R..

Personale in servizio alla data di stipulazione del presente Accordo:

applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1999 di un'aliquota contributiva unificata, determinata, per ogni singola posizione, rapportando il livello contributivo spettante pro capite al 31 dicembre 1998 (riferito ad una risorsa a tempo pieno) alla nuova base contributiva dianzi indicata.

Per quanto attiene le contribuzioni al Fondo T.F.R. ed in particolare le misure per il Personale Direttivo dello 0,40%, 0,80%, 1,10% e 2,29% di cui all'Accordo 113191 e successive intese in merito al loro utilizzo, si precisa quanto segue:

- le aliquote individualmente in essere al 31.12.1998 non sono suscettibili di variazioni e sono applicate indipendentemente da eventuali opzioni a favore della Cassa di Assistenza
- sono escluse le ricadute di eventuali trattamenti di trasferimento e missione.

Personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Accordo:

aliquota contributiva del 2%, comunque entro i limiti massimi di deducibilità fiscale previsti dalla legge.

- in caso di modifica della normativa fiscale regolante la materia, l'Azienda manifesta sin d'ora la disponibilità ad incontrare le Organizzazioni Sindacali per valutare la posizione del personale assunto a far tempo dalla data di stipulazione del presente Accordo;
- per il Personale assunto successivamente al 28.04.1993 e di futura assunzione, le somme di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) sono esclusivamente destinate a contribuzione alla Cassa di Assistenza con facoltà - per quanto riguarda il punto 3) - di chiedere il ripristino, entro il 31 dicembre 1998, dell'originaria destinazione.
- la contribuzione degli iscritti corrisponde inizialmente alla somma di quelle attualmente versate ai due Enti, ferma restando l'opzionalità successiva di una misura percentuale sino al tetto massimo del 14%;
- viene estesa a tutto il personale la facoltà di conferire il trattamento di fine rapporto in maturazione, attualmente prevista nella misura del 50%, previa formale manifestazione di volontà dei singoli in tal senso, fino al 100%;
- per gli appartenenti al grado di funzionario, nell'ipotesi di inquadramento a dirigente giusta le previsioni di rinnovo del CCNL, è fatta salva la corresponsione dei ticket pasto;
- nel rispetto del criterio legislativo della partecipazione paritetica agli organi collegiali, il collegio sindacale del "Fondo" è composto di quattro membri, due in rappresentanza degli iscritti e due designati dall'istituto tra i quali quest'ultimo provvede a indicare il Presidente;
- la composizione del Consiglio di Amministrazione - a far tempo dal prossimo incarico viene fissata in quattordici membri, sette di designazione aziendale e sette eletti dagli iscritti, in rappresentanza delle diverse categorie nelle quali è suddiviso il personale. in applicazione della nuova struttura contrattuale individuata in sede nazionale, con modalità di scelta da stabilirsi non appena compiutamente definita quest'ultima ed assicurandosi comunque la rappresentanza per ciascuna di esse;
- le Parti si danno atto dell'assenza, nel presente Accordo, di qualsivoglia volontà novativa dei vigenti ordinamenti previdenziali aziendali e, conseguentemente, della loro piena continuità;
- le Parti si danno atto che, ai fini degli effetti delle modifiche statutarie da apportare sulle singole posizioni individuali, si fa riferimento alla specifica condizione di Personale in servizio od in quiescenza in essere al 31 dicembre 1997;

- le Parti convengono che il nuovo Statuto del "Fondo" preciserà che il Direttore dello stesso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della "Banca";
- le Parti provvederanno quindi all'approvazione del testo definitivo dello Statuto del "Fondo", redatto in conformità ai contenuti del presente Accordo, entro la fine del corrente mese di novembre 1998.

ALLEGATO 1

VOCI RETRIBUTIVE UTILI AI FINI DEL COMPUTO DEL T.F.R.

- paga di livello
- scatti di anzianità
- indennità di mensa
- indennità di ex scala mobile
- E.D.R. ex protocollo 31/7/92
- indennità di rischio (base e maggiorazioni)
- indennità per lavori svolti in locali sotterranei
- concorso spese tramviarie
- indennità di turno
- assegni di anzianità
- premio di rendimento quote fisse e quote percentuali
- indennità di maternità (INPS e integrazione aziendale)
- indennità di permanenza nel grado
- assegno ex ristrutturazione
- assegno ex recupero scatti
- assegno integrativo ex CREDIOP
- stipendio
- indennità direttiva contrattuale
- maggiorazione di grado
- indennità di rappresentanza contrattuale
- indennità aziendale di categoria
- assegni ad personam
- assegno irrevocabile
- assegno ex accordo (9/11/78, 25/1/95, 113/94 let. g punto 3, 29/12/95)
- assegno ex protocollo 30/12/93
- assegni integrativi
- assegno rischio Monte Pegni
- maggiorazione retribuzione CCNL
- indennità video (ex BNC)
- indennità spostamento orario
- indennità centralinisti ciechi

- residuo prod. quota fissa Accordo 5/92
- indennità funzioni
- assegno equivalente importo
- indennità grado superiore

Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.

Organi di Coordinamento F.A.B.I., F.I.B.A./C.I.S.L., F.I.S.A.C./C.G.I.L., UIL C.A., SINFUB, Delegazione Sindacale Aziendale SINDERIGENTICREDITO